



# Legge federale sulla partecipazione ai costi dei Cantoni per il controllo dell'obbligo di annunciare i posti vacanti (LPCA)

*Disegno*

del ...

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visti gli articoli 110 capoverso 1 lettera c e 121a della Costituzione federale<sup>1</sup>;  
visto il messaggio del Consiglio federale dell'8 marzo 2019<sup>2</sup>,

*decreta:*

## **Art. 1**            Oggetto

La presente legge disciplina la partecipazione della Confederazione ai costi dei Cantoni per il controllo dell'obbligo di annunciare i posti vacanti di cui all'articolo 21a capoversi 3 e 4 della legge federale del 16 dicembre 2005<sup>3</sup> sugli stranieri e la loro integrazione.

## **Art. 2**            Contributo della Confederazione

<sup>1</sup> La Confederazione partecipa ai costi sostenuti dai Cantoni per lo svolgimento dei controlli con un importo forfettario per ogni controllo effettuato.

<sup>2</sup> L'importo forfettario è calcolato in modo da coprire la metà dei costi salariali di un controllo sostenuti nel quadro di un'attività di controllo efficiente.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale stabilisce l'entità dell'importo forfettario e le relative condizioni di versamento.

## **Art. 3**            Controlli ed esecuzione

<sup>1</sup> I Cantoni provvedono affinché l'obbligo di annunciare i posti vacanti sia controllato in modo adeguato.

1    RS 101  
2    FF 2019 2341  
3    RS 142.20

<sup>2</sup> Le autorità incaricate di controllare l'obbligo di annunciare i posti vacanti presentano ogni anno alla Segreteria di Stato dell'economia un rapporto sulla loro attività di controllo.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale può emanare disposizioni esecutive riguardanti:

- a. il tipo e la portata dei controlli;
- b. la collaborazione e lo scambio di dati tra le autorità incaricate dei controlli e altre autorità;
- c. le competenze di accertamento delle autorità incaricate dei controlli e la collaborazione dei datori di lavoro soggetti all'obbligo di annunciare i posti vacanti.

#### **Art. 4** Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

### **1. Legge federale del 20 giugno 2003<sup>4</sup> sul sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo**

*Art. 9 cpv. 1 lett. b*

<sup>1</sup> La SEM può permettere alle seguenti autorità o servizi di accedere con procedura di richiamo ai dati del settore degli stranieri che ha trattato o ha fatto trattare nel sistema d'informazione:

- b. autorità incaricate dai Cantoni di controllare l'obbligo di annunciare i posti vacanti di cui all'articolo 21a capoversi 3 e 4 LStrI<sup>5</sup>;

*Art. 10 cpv. 1, secondo periodo*

<sup>1</sup> ... Le autorità di cui all'articolo 9 capoverso 1 lettera b non necessitano di tale autorizzazione.

### **2. Legge del 6 ottobre 1989<sup>6</sup> sul collocamento**

*Art. 35 cpv. 3 lett. k*

<sup>3</sup> I seguenti uffici possono accedere al sistema d'informazione mediante procedura di richiamo al fine di adempiere i loro compiti legali:

<sup>4</sup> RS 142.51

<sup>5</sup> RS 142.20

<sup>6</sup> RS 823.11

- k. le autorità incaricate dai Cantoni di controllare l'obbligo di annunciare i posti vacanti di cui all'articolo 21a capoversi 3 e 4 della legge del 16 dicembre 2005<sup>7</sup> sugli stranieri e la loro integrazione.

**Art. 5** Referendum ed entrata in vigore

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

<sup>7</sup> RS 142.20

